

# VENIER & Associati

*studio commercialisti e consulenti del lavoro*

**Alessio Venier**  
*ragioniere commercialista  
consulente del lavoro  
revisore legale*

**Marco Venier**  
*dottore commercialista  
revisore legale*

**Enrico Chiarot**  
*dottore in giurisprudenza  
consulente del lavoro*

**Andrea Manzon**  
*avvocato  
diritto civile e commerciale  
diritto del lavoro  
p. iva 01411600933*

**Michela Brusadin**  
*avvocato  
diritto civile e commerciale  
industriale e internazionale  
p. iva 01531330932*

**Sara Crosato**  
*dottore commercialista  
revisore legale  
p. iva 04073190268*

**Michela Marzotto**  
*dottore in consulenza del lavoro  
p.iva 01877960938*

Pordenone, 15 giugno 2020

**AI CLIENTI  
DELLO STUDIO PROFESSIONALE  
LORO SEDI**

**OGGETTO: CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 34/2020 (Decreto rilancio) – Circolare dell’Agenzia delle Entrate di data 13 Giugno 2020.**

Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, l'art. 25 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto proporzionato alle perdite di fatturato/compensi subiti nel mese di aprile, mentre in linea generale, salvo specifiche esclusioni, il contributo spetta comunque a tutti i soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1° gennaio 2019.

Il contributo verrà erogato in denaro a mezzo bonifico bancario direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

### **Soggetti beneficiari**

Il contributo è riconosciuto a favore "dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA". La norma appare tecnicamente imprecisa e potrebbe leggersi nel senso che il contributo spetta ai titolari di:

- reddito d'impresa;
- lavoro autonomo;
- reddito agrario.

### **Esclusioni**

Il contributo a fondo perduto **non** spetta:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza telematica all'Agenzia delle Entrate;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- ai soggetti di cui all'art. 162-bis del TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste dagli artt. 27 e 38 del DL 18/2020, vale a dire soggetti iscritti alla gestione separata INPS e dei lavoratori dello spettacolo;
- ai lavoratori dipendenti;
- ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai DLgs. 30.6.94 n. 509 e 10.2.96 n. 103.



Sono quindi esclusi dall'agevolazione sia i liberi professionisti titolari iscritti alla Gestione separata INPS che i professionisti iscritti alle casse private (es. avvocati, commercialisti, architetti, ecc.).

Il contributo inoltre non spetta se il richiedente ha una partita IVA con data di inizio attività successiva al 30.4.2020.

### Requisiti

Il contributo spetta ai soggetti sopra richiamati a condizione che:

- i ricavi/compensi non siano superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti "solari");
- l'ammontare del fatturato/corrispettivi di aprile 2020 **sia inferiore ai 2/3 rispetto a quello di aprile 2019.**

A) FATTURATO APRILE 2019: \_\_\_\_\_

B) CALCOLO DEL VALORE MINIMO 2/3 SUB A) \_\_\_\_\_

C) FATTURATO APRILE 2020: \_\_\_\_\_

D) SE C) è INFERIORE A B) SI POTREBBE AVERE DIRITTO.

Esempio:

	IPOTESI	apr-19	2/3 aprile 2020	apr-20	CONTRIBUTO
A)	Fatturato	10.000	6.667	1.000	SI
B)	Fatturato	10.000	6.667	7.000	NO

### Limite di 5 milioni

Per determinare i ricavi/compensi relativi al 2019, occorre considerare i valori riportati nel modello REDDITI 2020. Se il soggetto svolge più attività, il limite dei 5 milioni di euro riguarda la somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

### Ammontare del fatturato/corrispettivi

Per quanto riguarda la determinazione dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2020 e aprile 2019 **occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.**

Valgono, in particolare, le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, comprese le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del DPR 633/71 con data aprile;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del DPR 633/72 devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nel mese di aprile;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (sia con riferimento al 2019 che al 2020);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA (es. cessioni di tabacchi, giornali e riviste), all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

### Esclusioni

Il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo del fatturato/corrispettivi per:

- **i soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.1.2019;**
- i soggetti che, a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio dei Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data del 31.1.2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza COVID-19).

## Determinazione del contributo

L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla differenza tra

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020, come precedentemente calcolato;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, come precedentemente calcolato.

La seguente tabella sintetizza i parametri per il calcolo dell'agevolazione.

<b>% sulla differenza di fatturato/corrispettivi aprile 2019-2020</b>	<b>Ricavi/compensi 2019</b>
20%	Non superiori a 400.000 euro
15%	Superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
10%	Superiori a 1 milione e fino a 5 milioni

### *Ammontare minimo del contributo*

L'ammontare del contributo a fondo perduto è riconosciuto, comunque, ai soggetti che soddisfano i suddetti requisiti, per un importo non inferiore a:

- 1.000 euro per le persone fisiche;
- 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

### **Irrilevanza fiscale del contributo**

Per espressa previsione normativa, il contributo:


- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini IRAP;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli **artt. 61 e 109** co. 5 del TUIR.

### **Controlli e sanzioni**

Qualora dai controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l'Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100 per cento e massima del 200 per cento. Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.

Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall'articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente: • la reclusione da 6 mesi a 3 anni; • nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.

### **Procedura per il riconoscimento del contributo**



L'istanza deve essere presentata:

- dal 15.6.2020 al 13.8.2020 (dal 25.6.2020 al 24.8.2020 nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che continua l'attività per conto del soggetto deceduto);
- mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- nel caso in cui l'ammontare del contributo sia superiore a 150.000,00 euro, esclusivamente tramite PEC all'indirizzo "Istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it" (inclusa l'autocertificazione di regolarità antimafia).

### **Erogazione del contributo**

Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, il contributo a fondo perduto è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante accredito diretto in conto corrente bancario o postale intestato (o cointestato) al codice fiscale del soggetto richiedente.

### **Erogazione del contributo**

Qualora il cliente fosse interessato ad affidare allo scrivente studio il mandato per presentare l'istanza è pregato di mandare una mail di conferma a [info@venierassociati.it](mailto:info@venierassociati.it), indicando l'IBAN su cui incassare il contributo. Il compenso è pari al 10% del contributo incassato.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e Vi porgiamo distinti saluti.

rag. Alessio Venier



dott. Marco Venier

